



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NORME DI LEGGE PER I CICLISTI



Per il Codice della Strada la bicicletta si chiama *velocipede* e di conseguenza il ciclista è un *conduttore di velocipede*.

Un velocipede deve avere freni indipendenti e un campanello udibile fino a 30 metri, un sistema di illuminazione a luce autonoma e riflessa costituito da luci elettriche bianche o gialle anteriori e rosse posteriori, catadiottri rossi posteriori, gialli sui pedali e tra i raggi di ciascuna ruota.

Il Codice della Strada regola anche le dimensioni del mezzo, la posizione che devono tenere i ciclisti su strada e nelle intersezioni, enuncia la segnaletica dedicata e le disposizioni per l'uso di rimorchi e seggiolini per bambini, ma nel complesso *corpus legislativo* italiano oltre al Codice della Strada esistono altre leggi e decreti che riguardano la bicicletta e i ciclisti.

Vi sono articoli del Codice Civile che, ad esempio, disciplinano i casi di ritrovamento di una bici, leggi specifiche come la 366/98 che riguarda le *norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*, oppure decreti che stabiliscono come devono essere realizzate le piste ciclabili.

Per informazioni e chiarimenti: 0577-986511(Polizia Municipale)